

CONTENZIOSO TRA LA SCUOLA O I DOCENTI E LE FAMIGLIE

VEDI FILE ACCESSO AGLI ATTI

ACCESSO AGLI ATTI. Nel caso in cui la parte interessata abbia necessità di estrarre copia degli atti di interesse è compito delle segreterie dell'istituto depositario degli atti consentire l'accesso, previo accoglimento dell'istanza da parte del DS. Ove trattasi di atti relativi solo all'interessato (o minore rappresentato) l'accesso può avvenire anche informalmente.

VALUTAZIONI E TERMINI D'IMPUGNAZIONE. I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d'esame riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi e pertanto impugnabili in via giurisdizionale alternativamente al TAR, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Questo riguarda anche gli scrutini finali e gli Esami di Stato.

RECLAMI. I "reclami" avverso le procedure di scrutinio e di esame vanno proposti alla stessa autorità responsabile dell'atto conclusivo del procedimento, al DS. Il DS, avuta comunicazione del reclamo, deve valutare una delle seguenti alternative:

- nel caso di fondatezza manifesta delle ragioni ivi richiamate, accoglierlo o rigettarlo (con motivazione) nel caso in cui le questioni proposte eccedano i limiti di operatività del dirigente;
- procedere, in caso di accoglimento, alla verifica degli atti oggetto di censura (si ricorda che è potere del dirigente procedere anche all'apertura dei plichi previa redazione di apposito verbale delle operazioni);
- dare risposta, a conclusione dell'istruttoria, delle modifiche apportate (invitando per esempio l'organo collegiale a rivedere e sanare eventuali anomalie) o dell'archiviazione dell'atto (in caso di mancanza di riscontri);
- Ove si riscontrino negli atti elementi di interesse ulteriore, si potrà, eventualmente, con relazione motivata, coinvolgere il corpo ispettivo per gli accertamenti ulteriori (art. 8 del DPR 20/01/2009 n. 17).

La procedura è la medesima anche nel caso in cui il reclamo attenga agli esiti degli esami di Stato, fatto salvo il principio che, ove si dovesse prevedere una riconvocazione della commissione di esame, deve essere inoltrata richiesta direttamente allo scrivente Ufficio per competenza. Ovviamente, sempre dopo aver effettuato l'istruttoria come definita e con nota motivata.

RICORSO AL TAR E RICHIESTA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DI DEDUZIONI E DI ATTI. In tale circostanza, si avrà cura di inviare all'organo di patrocinio tutta la documentazione necessaria per consentire lo svolgimento delle difese comprendente (in 5 copie di cui una autentica):

- registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell'alunno (con gli omissis su tutti gli altri);
- le pagine del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell'alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove, nell'anno, si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto);
- verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell'alunno (con gli omissis consueti per le parti che non riguardano tale aspetto);

- gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l'indicazione e le ragioni per cui non sono stati svolti;
- le comunicazioni alla famiglia;
- la c.d. "ratifica" finale;
- (in caso di bocciatura agli esami) i criteri di correzione e di valutazione formati alla prima riunione della commissione;
- (in caso di bocciatura agli esami) i verbali delle correzioni delle prove scritte e della prova orale;
- (in caso di bocciatura agli esami) il provvedimento finale;
- ogni altro documento utile in ragione del contenuto dell'impugnazione.

RELAZIONE DEL DS. I documenti dovranno essere accompagnati da una specifica relazione del DS (o del presidente della commissione d'esame) contenente puntuali considerazioni sulle osservazioni svolte nel ricorso, in particolare sui fatti narrati e sulle criticità in punto di procedura e di valutazione.

SE LO STUDENTE DIFFAMA IL DOCENTE SUI SOCIAL, COME DIFENDERSI E PRESENTARE QUERELA. I reati comprendono i delitti e le contravvenzioni. Tra i delitti contro la persona vi è la diffamazione. L'articolo 595 del CP così afferma:

"1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.

2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.

3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate".

L'articolo 27 della Costituzione afferma che "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Casistica diffamazione su Facebook. La Cassazione 16712 del 2014 rileva, "che l'offesa alla reputazione rilevante ai fini della diffamazione prescinde dalle conseguenze che possono derivare o siano in concreto derivate all'interessato. Ciò che rileva, quindi, è soltanto l'uso di frasi offensive – quale è nella specie anche l'espressione volgare riferita alla moglie dell'interessato – e la circostanza che, come affermato dalla giurisprudenza, la pubblicazione su internet di per sè ne abbia determinato la conoscenza da parte di più persone, a nulla rilevando se in concreto siano state lette. Ed invero, il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due. Ed ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell'utilizzazione del social network a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di finanza, né la circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona".

La Cassazione 24431 del 2015 rileva che “il reato tipizzato al terzo comma dell’art. 595 c.p.p. quale ipotesi aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. D’altra parte lo strumento principe della fattispecie criminosa in esame è quello della stampa, al quale il codificatore ha giustapposto “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, giacché anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell’offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicità, ha fatto rientrare la lezione ermeneutica della corte, ad esempio, un pubblico comizio (Sez. 5, 11. 9384 del 28/05/1998, Forzano, Rv. 211471) ovvero (Sez. 5, 6/4/11, n. 29221, rv. 250459) l’utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del “forward” e cioè verso una pluralità di destinatari. Detti arresti risultano infatti argomentati con il rilievo che, sia un comizio che la posta elettronica, vanno considerati mezzi di pubblicità, giacché idonei a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone. Tornando ora, come di necessità, alla fattispecie dedotta, osserva il Collegio che anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell’art. 595 c.p.p.”.

E per ultima la Cassazione del 1° marzo 2016, n. 8328 la quale ricorda che “ha più volte evidenziato che il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet (cfr. Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741; 4 aprile 2008 n. 16262; 16 luglio 2010 n. 35511 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126), sussistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (cfr. altresì sui punto, Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044), dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008). In particolare, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per

comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015). Pertanto, la condotta di postare un commento su Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica dell'art. 595 c.p.p. (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015)".

La querela. I termini per produrre una querela per il reato di diffamazione sono di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto. E' consigliabile chiedere nell'atto di querela di essere informato, ex art. 406 III° comma c.p.p., di ogni eventuale richiesta di proroga delle indagini ed altresì, di essere avvisato, ex art.408 II° comma c.p., di un'eventuale richiesta di archiviazione e di opporsi qualora si intendesse procedere per un reato perseguibile a querela, ad una richiesta di emissione di decreto penale di condanna e di riservarsi di costituirsi come parte civili per eventuali azioni risarcitorie. Si devono allegare documenti, tipo stampe e screenshot delle discussioni avvenute su Facebook e frasi oggetto della querela, ma quello che si suggerisce è di consultarsi con un penalista. E' anche possibile ritirare la querela per remissione o rinuncia. La querela va proposta all'autorità competente quale un pubblico ministero od a un ufficiale di polizia giudiziaria (ovvero all'estero, ad un agente consolare), sia in forma orale, ed in questo caso verrà effettuato specifico verbale, che in forma scritta. Per la questione del luogo, per la querela per diffamazione consumata via Internet, l'orientamento prevalente vuole che la competenza territoriale sia quella del luogo di domicilio dell'imputato.

Diffamazione e minorenni. Un problema che si pone è se il possibile querelato sia uno studente minorenne. I minorenni verrebbero, in caso di rinvio a giudizio, processati dal Tribunale dei Minorenni, ove non vi è la possibilità di costituirsi parte civile, per chiedere il risarcimento del danno. Eventualmente sarà la famiglia del minore ad esporsi al rischio per azioni risarcitorie di cui alla diffamazione per eventuale culpa in educando o in vigilando. Ma, come detto, se è consigliabile consultare un penalista prima di effettuare una qualsiasi querela, lo è ancor di più quando si tratta di minori. E soprattutto deve essere valutata l'opportunità di intraprendere tale azione, vagliando anche il coinvolgimento dei competenti organi collegiali e di disciplina della scuola. A tal proposito è il caso di ricordare quanto normato dall' Art. 9 del codice penale: "Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni." Mentre, l'articolo 98 del C.P afferma: "E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale".

OFFESE E VIOLENZE CONTRO DOCENTI ED ATA, SONO PUBBLICI UFFICIALI QUINDI È OLTRAGGIO. Sul tema è opportuno considerare la Sentenza della Cassazione V Penale n. 15367 del 2014. Il caso riguardava una docente soggetta ad ingiuria, ma il reato giusto veniva qualificato in oltraggio a pubblico ufficiale.

E' noto che, disposta l'abrogazione degli articoli 341 e 344 cod. pen., per effetto dell'articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il delitto di oltraggio è stato nuovamente introdotto nell'ordinamento a seguito della legge n. 94 del 2009, che ha però delineato una nuova figura di illecito, caratterizzato sotto il profilo della condotta materiale da un'azione consistente nell'offesa dell'onore e della reputazione della vittima, con la pretesa però di ulteriori requisiti oggettivi, in precedenza non richiesti. Tali elementi possono essere così sintetizzati:

- l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone;
- deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di specie, al di là dell'articolo di legge indicato nel capo di imputazione, tali elementi sussistevano, poiché le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici, in modo tale da essere percepite da più persone; inoltre l'insegnante di scuola media è pubblico ufficiale (Sez. 3, n. 12419 del 06/02/2008, Zinoni, Rv. 239839) e l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi (Sez. 6, n. 4033 del 15/12/1993 – dep. 07/04/1994, Tulina, Rv. 197966; Sez. 6, n. 6587 del 05/02/1991, Dilavanzo, Rv. 187437).

Il fatto che il docente, nell'esercizio delle proprie funzioni, sia pubblico ufficiale, è oramai concetto ben consolidato, anche se l'utenza della scuola, spesso, tende a dimenticarlo, a non comprendere la gravità di alcuni comportamenti che vengono esercitati nei confronti dei docenti. Conferme nella qualificazione di tale figura emergono con diverse sentenze.

“Il registro dell'insegnante, in quanto atto pubblico, fa fede (fino a querela di falso) per tutto ciò che in esso viene attestato e, in particolare, per i fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza; il registro stesso, peraltro, rappresenta una mera verbalizzazione dell'andamento e del rendimento dell'alunno nel corso dell'anno scolastico il cui giudizio si concretizza, poi, in modo conclusivo, nella decisione che il Consiglio di classe assumerà alla fine. T.A.R. Sardegna, 17/06/2002, n. 705. Rivestono la qualifica di pubblico ufficiale gli insegnanti di scuole legalmente riconosciute o pareggiate. Cass. pen. Sez. V, 20/11/1996, n. 421.

Ma se pacifica è la questione del docente, meno nota è la qualifica del collaboratore scolastico. Alcune sentenze possono aiutarci a comprendere come inquadrare la sua figura, che è inferiore a quella di pubblico ufficiale, ma con importanti tutele, in alcuni casi analoghe a quelle del pubblico ufficiale, nel momento in cui viene individuato come incaricato di pubblico servizio. Assume la qualità di incaricato di pubblico servizio anche il bidello di scuola con riferimento alle attività non meramente materiali, specie se svolge funzioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, custodia dei locali, attività non meramente manuali, implicando conoscenze e applicazione della relativa normativa scolastica, nonché presentando aspetti

collaborativi complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche appartenenti ai capi d'istituto ed agli insegnanti. App. Perugia, 29/07/201.

In tema di reati contro la p.a., il bidello di una scuola elementare – che non abbia altre mansioni oltre quelle di pulizia dei locali della scuola e della loro custodia, che sono mansioni meramente materiali e non sussidiarie a quelle dei pubblici ufficiali operanti nella scuola stessa – non riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Trattasi, invero, di soggetto che non è neppure pubblico impiegato, bensì ausiliario ex art. 2 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 420 (fattispecie in cui la Corte in relazione ad espressione offensiva rivolta ad una bidella di una scuola elementare, ha escluso la configurabilità del contestato reato di oltraggio ed ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato come ingiuria).

Cass. pen. Sez. VI, 01/03/1996, n. 8620. In tema di determinazione della qualità di incaricato di un pubblico servizio, il bidello di scuola, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica.

Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai collaboratori scolastici la qualifica di incaricati di un pubblico servizio. Cass. pen. Sez. VI, 07/03/2000, n. 5543 (rv. 220523) Ai bidelli delle scuole elementari compete la qualifica di incaricati di pubblico servizio con riferimento all'art. 358 comma 2 c.p. (modificato dall'art. 18 l. 26 aprile 1990 n. 96). Infatti, anche se la l. n. 86 del 1990 ha introdotto nel testo dell'art. 358 citato una nozione di incaricato di pubblico servizio più restrittiva di quella precedente, non è dubbio che i bidelli di scuola elementare, accanto a prestazioni prettamente materiali (pulizia delle aule, riordino e manutenzione dei locali, ecc.), svolgono anche mansioni di vigilanza e sorveglianza degli alunni, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro soltanto materiale, in quanto, implicando conoscenza ed applicazione di elementari regole normative scolastiche, presentano aspetti collaborativi, complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi d'istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Cass. pen. Sez. III, 17/10/1997, n. 10657.

SCUOLA CONDANNATA A RISARCIRE UNO STUDENTE, IL DOCENTE O IL PERSONALE ATA COINVOLTO DEVE A SUA VOLTA RISARCIRE L'AMMINISTRAZIONE. Può accadere che per condotte colpose se non dolose a volte del personale scolastico, la scuola o il ministero siano tenuti a risarcire i danni all'utenza. Ma ciò comporta che l'amministrazione sia a sua volta costretta ad agire verso lo stesso personale che ha determinato il danno per responsabilità erariale.

Il fatto. Con atto di citazione la Procura Regionale evocava in giudizio un collaboratore scolastico per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero (MIUR), di una somma di danaro. La Procura rappresentava che, con denuncia della Ragioneria Territoriale dello Stato, veniva segnalata una presunta fattispecie di danno erariale, conseguente alla condanna, in sede civile, del MIUR, al risarcimento dei pregiudizi subiti da una signora a seguito delle lesioni alla stessa cagionate dal collaboratore scolastico. In proposito, veniva accertato che la sig.ra

accompagnando i figli presso l'Istituto scolastico, a seguito di discussione con l'odierno convenuto, addetto a compiti di accoglienza e sorveglianza, veniva dallo stesso spinta dalle scale, riportando infortunio. Si pronuncia con sentenza la Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 73089, Sent.890/2021 di cui riportiamo alcuni passaggi.

La sentenza di condanna in sede civile non è vincolante in sede contabile. Nel merito, rileva, la Corte: in primo luogo, come, nelle ipotesi di danno patrimoniale indiretto, la sentenza civile irrevocabile di condanna dell'Amministrazione non sia vincolante in sede giuscontabile, diversamente da quanto avviene nei casi di giudicato penale di condanna a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p.. Ritene, tuttavia, che il Giudice contabile possa ad essa richiamarsi, mutuandone uno o più elementi, ai fini della formazione del proprio libero convincimento, ex art. 116 c.p.c, in ordine alla sussistenza di fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposte al suo vaglio.

Si può attingere dai fatti accertati in altre sedi per determinare il danno erariale. Ebbene, nel caso di specie, il Collegio, reputa che le risultanze del processo civile così come quelle del procedimento disciplinare consentano di ritenere accertati sia l'elemento soggettivo che quello oggettivo della responsabilità a carico del dipendente convenuto in giudizio. Risulta, infatti, provata la condotta quantomeno gravemente colposa il quale, in chiara violazione dei propri obblighi di servizio, ha compiuto un atto violento su una utente dell'istituto scolastico le cui conseguenze dannose, per le modalità e i luoghi in cui è stato perpetrato, erano del tutto prevedibili.

Le condizioni economiche e sociali del lavoratore possono comportare una somma risarcitoria inferiore. Affermano i giudici infine che in relazione al quantum risarcitorio, il Collegio determina il danno sopportato dal MIUR per l'effetto della condanna civile come determinato in sede civile ravvisando, tuttavia, i presupposti per l'applicazione del potere riduttivo. Al riguardo, infatti, valutate le condizioni economiche e socio- culturali del convenuto, il Collegio ritiene equo quantificare l'importo risarcitorio con una somma rideterminata in modo inferiore rispetto a quella originaria.

DOCENTE VITTIMA DI CYBERBULLISMO. La legge 71/2017 ha individuato la scuola come entità cardine per la prevenzione del cyberbullismo, anche attraverso lo strumento dell'educazione digitale. La legge non ha introdotto un nuovo reato di cyberbullismo, bensì si è limitata a rafforzare le forme di tutela, prescrivendo l'obbligo, per ogni scuola, di nominare un referente e prevedendo una serie di strumenti nuovi (ad esempio, l'ammonimento del questore), per arginare gli effetti delle condotte già in essere.

Ciò nonostante, i numeri dei reati associati al cyberbullismo è altissimo, mentre gli ammonimenti richiesti al questore sono pochi: soltanto 30 in tutta Italia nei primi due anni di vigenza della legge. Sono in aumento anche i casi di cyberbullismo contro i docenti. Dai dati diffusi nel 2019, e relativi al 2018, i reati più frequenti, consumati attraverso le modalità del cyberbullismo, sono stati:

- diffamazione aggravata (109),
- minacce e dalle molestie (122),
- furto d'identità e sostituzioni di persona (60),
- estorsioni sessuali (43),

- diffusione di materiale pedopornografico legate al fenomeno del sexting (28 casi denunciati nei primi cinque mesi del 2019, 40 in tutto il 2018).

La cronaca degli ultimi mesi ha riportato sempre più spesso vicende di cyberbullismo che hanno visto come vittime le persone istituzionalmente preposte sul fronte preventivo e difensivo, quindi a contrastare e combattere il fenomeno, come i docenti. I bulli, privi di timore alcuno per le conseguenze a cui potrebbero andare incontro, prescelgono come bersaglio il personale scolastico, rendendolo oggetto di derisione sulle chat e sui social.

Gli strumenti di tutela dei docenti. La Legge n. 71 non contempla tutela alcuna in favore degli stessi, i quali, armati degli strumenti “tradizionali”, dovranno far presente gli accadimenti, unitamente alle relative prove, sia al responsabile gerarchico (DS) che al referente. Quest’ultimo, infatti, pure avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul Territorio, risulta deputato, ai sensi dell’art. 4, comma III, della Legge n. 71, a coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Per l’effetto saranno attivate le iniziative del caso, comprese quelle di natura disciplinare.

La querela. Quando vengono commessi reati (quali lo stalking, la minaccia, la violenza privata, la diffamazione, e via di seguito), il docente, oltre a informare gli organi della scuola, dovrà presentare una querela alle autorità competenti.

BULLISMO E CYBERBULLISMO, RESPONSABILITÀ PENALI DEI MINORENNI E RESPONSABILITÀ ANCHE PER DOCENTI E DIRIGENTI CHE NON DENUNCIANO. Responsabilità penale dei minorenni. Le conseguenze per i giovani ritenuti responsabili penalmente sono diverse a seconda dell’età:

- se il minore non ha ancora compiuto i 14 anni, non risulta imputabile penalmente, ma può essere riconosciuto socialmente pericoloso ad opera del giudice minorile. Solo in tal caso possono essere comminate delle misure di sicurezza (libertà vigilata o collocamento in comunità);
- se il minore ha già compiuto i 14 anni (ma non ancora i 18 anni) risulta imputabile, se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere, pertanto sarà processabile (da parte del Tribunale dei minori) e condannabile.

Secondo la legge italiana, quindi, il minore che abbia compiuto i 14 anni di età, se reputato in grado di intendere e di volere, è responsabile per le condotte aventi rilevanza penale, come quelle che possono manifestarsi nell’ambito del bullismo e del cyberbullismo. L’effetto, oltre all’eventuale condanna penale, è anche la sanzione a cui il minore può essere sottoposto (ad esempio, la permanenza in casa).

Nei confronti di chi ha un’età inferiore ai 14 anni, e commette fatti che integrano reato, si possono applicare le misure di sicurezza, quali il collocamento in una casa di rieducazione o l’affidamento al servizio sociale minorile;

Il minore che ha posto in essere atti di bullismo, cyberbullismo, oppure gli sia stata riscontrata qualche dipendenza da internet, può essere sottoposto a una terapia sanitaria, preordinata alla cura delle patologie legate dall’incapacità di gestire l’impiego della rete e degli strumenti tecnologici.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE. La Legge n. 71 prevede che, fin quando non venga presentata querela o denuncia dalla vittima, il questore possa convocare il responsabile della condotta illecita, purché abbia già compiuto a 14 anni, commessa

nei confronti di altro minorenne, e ammonirlo oralmente, invitandolo a rispettare la legge. Il tutto, in presenza di un genitore o di chi ne faccia le veci, e gli effetti dell'ammonimento, in ogni caso, cessano con il compimento della maggiore età.

Il curriculum scolastico può essere segnato dalla circostanza di essere stati ritenuti responsabili di atti di bullismo: per il Tar di Napoli (Sezione IV, sentenza 6508 dell'8 novembre 2018) è legittimo il 7 in condotta comminato all'alunna che aveva utilizzato parole offensive nella chat WhatsApp di classe, anche fuori dalle aule e degli orari della scuola, in quanto l'articolo 7 del DPR 509/2009 statuisce che la valutazione del comportamento degli alunni si valuta anche dal "rispetto dei diritti altrui e dalle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare".

LA RESPONSABILITÀ CIVILE. A rispondere civilmente delle conseguenze degli atti posti in essere dagli studenti, sono due categorie di soggetti:

- i genitori, per inosservanza degli obblighi elencati all'art. 147 c.c. L'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità sui genitori, che può essere superata fornendo la prova di non aver potuto impedire l'evento. Il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta (decreto 11 settembre 2018), ha affermato che la condotta di bullismo può rendere necessario l'accertamento delle capacità educative e di controllo dei genitori, in quanto sugli stessi incombe l'obbligo di "vigilare sulla effettiva assimilazione dell'educazione impartita e dei valori trasmessi";
- la scuola per omessa vigilanza per ciò che accade allo studente nel corso dell'orario scolastico, qualora il fatto risultasse prevedibile, ed evitabile, secondo l'ordinaria diligenza. Va inoltre evidenziato che con l'entrata in vigore della legge n. 71, risulta necessario attivare specifici percorsi formativi sulla tematica del cyberbullismo.

Le linee guida del Miur del 27 ottobre 2017 statuiscono che "Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l'insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Sarà cura del dirigente assicurare la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola (...). Il comma I dell'art. 5 della legge n. 71 prevede che il DS, "salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, (...) che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo". Le stesse linee guida recitano: "Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di policy d'istituto". Quindi, parimenti alle ulteriori responsabilità che interessano la funzione, anche in questo caso il DS può rispondere per "culpa in organizzando", e più specificamente per non aver predisposto le misure organizzative atte a garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Per farla valere, sulla vittima incombe l'onere di dimostrare:

- il danno subito;
- il nesso causale tra il danno e la condotta omissiva del dirigente;
- la carenza o inidoneità delle misure organizzative adottate per assicurare la disciplina degli alunni.

Inoltre, l'istituto scolastico, se condannato, potrà in seguito rivalersi nei confronti dell'insegnante che, per discoltarsi, dovrà dimostrare:

- che il fatto si è verificato per caso fortuito,
- che il fatto non era prevedibile,
- di aver posto in essere tutto il possibile per evitarlo.

L'OBBLIGO DI DENUNCIA. Come più volte rimarcato anche dalle pronunce dei giudici:

- l'insegnante di una scuola pubblica o paritaria è un pubblico ufficiale anche fuori dall'orario scolastico;
- il collaboratore scolastico è un incaricato di un pubblico servizio, sul quale incombono precisi obblighi di vigilanza.

La conseguenza è che tali soggettività hanno l'obbligo di denunciare, alle autorità competenti, i fatti di cui siano venuti a conoscenza e che costituiscono "reati" procedibili d'ufficio (violenza privata, rapina, furto aggravato, estorsione, e via di seguito). La mancata attivazione, da parte di questi soggetti, comporta la possibilità che nei loro confronti sia aperto un processo penale, che potrebbe sfociare nella condanna per il reato, rispettivamente, di:

- "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale",
- ovvero di "omessa denuncia di un incaricato di pubblico servizio".

Quanto esposto, limitatamente ai dirigenti scolastici, trova conferma nel comma 1 dell'art. 5 della legge n. 71: "salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, (...) che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo". Per cui, se l'atto di cyberbullismo integra un reato, il dirigente dovrà informare l'autorità giudiziaria.

PREVENIRE I CONFLITTI. ALCUNI PRINCIPI DA RISPETTARE.

Rispettare le prerogative degli organi collegiali

Adempiere agli obblighi di informazione, confronto e contrattazione

Sentire i soggetti coinvolti

Informare i soggetti interessati dell'avvio dei procedimenti che li riguardano

Informare l'amministrazione delle problematiche e delle soluzioni adottate

Pubblicare gli atti relativi alle decisioni adottate

GIURISDIZIONE CONTABILE. E' di competenza della Corte dei conti che interviene in caso di danno erariale (es. multa alla scuola per violazione della normativa sulla sicurezza, mancato versamento dei contributi e dei tributi con relative sanzioni pecuniarie, sanzione per infortunio di uno studente, annullamento della sanzione disciplinare e addebito delle spese di giudizio alla scuola, ecc.). Non si può pagare la multa con i fondi a disposizione della scuola, in quanto ne risponde personalmente il DS (si rischia una denuncia per peculato). Per i tributi e i contributi è responsabile il DSGA; il DS può essere chiamato in causa per mancata vigilanza.